

NOT.  
6066

F.V.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Bologna

La PRIMA SEZIONE PENALE composta dai magistrati:

1 - Dr.	GHE DINI LUCA	PRESIDENTE
2 - Dr.	RAI RONDI LUISA	CONSIGLIERE REC
3 - Dr.	SARACINI ENRICO	CONSIGLIERE

Nel procedimento celebrato ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del D.L. 149/2020 e successive modifiche, lette le conclusioni del Procuratore Generale Dr LONGHI STEFANO, ha pronunciato la seguente

**Sentenza in Camera Consiglio**

nella causa penale avverso la sentenza emessa dal: Tribunale/GIP di  
**FORLI'** in data 16/04/2018 n° 556  
CONTRO

1) **VERBINSCHI Constantin Gabriel** nato a Romania il 12/01/1975  
-LIBERO elettivamente domiciliato c/o **AVVOCATO DANIELE VALENTINI DI FORLI'**

difeso dall'avv. Fabio Malpezzi del foro di Forli' di ufficio

Imputato/i o parti civili ammessi al Patrocinio dello Stato:  
e le seguenti parti civili costituite:

e i seguenti responsabili civili:

IMPUTAT\_

COME DA SENTENZA DI PRIMO GRADO ALLEGATA IN ESTRATTO

N. 6171 / 21 R. Sent.  
N. 2018/004643 R.G.APP.  
N. .... R.Ric.C.  
N. : 2013/000621 R.N.R

SENTENZA

in data 28/10/2021  
depositata in cancelleria

il 7 FEB. 2022

Il Funz. ....

Addi.....  
notif. estratto sentenza al

contumace

Il Funz./Il Coll. di Canc.

Addi.....  
estratto esecutivo al P.G.  
o al P.M. di  
e alla Questura

Il Funz./Il Coll. di Canc.

Redatta scheda casellario  
il.....

N. ....Camp. Pen.

APPELLI



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI FORLÌ

- SEZIONE PENALE -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE DI FORLÌ**

COMPOSTO DAI MAGISTRATI:

- 1) Dott. **Giovanni Trerè** **Presidente -est**
- 2) Dott. **Marco de Leva** **Giudice**
- 3) Dott. **Dora Zambelli** **Giudice**

Alla pubblica udienza del **16 aprile 2018**

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del **dispositivo** la seguente

**S E N T E N Z A**

Nel procedimento penale nei confronti di:

1) **VERBINSCHI CONSTANTIN GABRIEL** nato a Campina (Romania) il 12/01/1975, ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniele Valentini in Forlì via XX Settembre n. 16

- libero, assente -

(Avv. Fabio Malpezzi d'ufficio)

2) **VERBINSCHI FELICIA** -OMISSIS- posizione giudicata al 3061/13 Gip

**IMPUTATO**

N. **556/18** Sent.

N. **1824/17** R.G.

N. **621/13** P.M.

*178/15 Mod. 31*

Estr. es. P.M.

Com. al P.M ex art 27

Disp. Reg. c.p.p.

Estr. Questura

Scheda:

N. \_\_\_\_\_ Mod. 3/SG

SENTENZA

In data **16.04.2018**

Dep. Il **20.04.2018**

IL FUNZIONARIO  
*Dott. ...*

- a) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 216 comma 1 n. 2, 223, 219 R.D. 1942 n. 267, perché in concorso tra di loro, entrambi in qualità di soci amministratori della società "FORNO PASTICCERIA IL GRANO DI VERBINSCHI CONSTANTIN GABRIEL S.n.c." con sede in Cesena, via Marzolino I n. 2493, esercente l'attività di produzione e commercio all'ingrosso di prodotti da forno in genere e di pasticceria, pasta fresca, piadina e simili, dichiarata fallita con sentenza n. 66/2012 emessa in data 04/10/2012 dal Tribunale di Forlì-Sezione Fallimentare, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori ponevano in essere delle condotte costituenti fatti di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto all'atto del fallimento non presentavano la documentazione contabile ed i registri obbligatori, impedendo con tale condotta di poter ricostruire compiutamente la consistenza del patrimonio e del movimento degli affari della predetta società fino alla data del fallimento.

Con la recidiva ex art.99 comma 4 c.p. solo per Verbinschi Constantin Gabriel.

In Forlì (FC), il 04/10/2012

- b) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 216 comma 1 n. 1., 223, 219 R.D. 1942 n. 267, perché in concorso tra loro, nelle loro qualità di cui al precedente capo A) al fine di recare pregiudizio ai creditori, ponevano in essere delle condotte costituenti fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in quanto distraevano e occultavano i beni societari individuati nel libro cespiti della società fallita in particolare:

17. una autovettura marca Ford modello C Max tg. ED74JLD;
18. Un cuoci crema;
19. un macina pane inox;
20. una bilancia etichettatrice;
21. una sfogliatrice;
22. una lavastoviglie;
23. un abbattitore 17 teglie;
24. una planetaria 15 l.;
25. teglie delle dimensioni di cm. 60X40 n. 118;
26. carrelli delle dimensioni di cm. 60X40 n. 11;
27. congelatori delle dimensioni di cm. 60X40 n. 2,
28. confezionatrice sottovuoto;
29. un forno marca Mondial;
30. un forno Roto;
31. un Personal Computer;
32. un arredamento completo.

Con la recidiva ex art. 99 comma 4 c.p. solo per VERBINSCHI Constantin Gabriel

In Forlì (FC), il 27/09/2012

- c) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 217 comma 1 n. 4, 224, 219 R.D. 1942 n. 267, perché in concorso tra loro, nelle loro qualità di cui al precedente capo A), ponevano in essere delle condotte costituenti atti di bancarotta semplice in quanto aggravavano il dissesto della società "FORNO PASTICCERIA IL GRANO DI VERBINSCHI CONSTANTIN GABRIEL S.n.c." cessando ogni attività produttiva dal mese di gennaio 2012 ed astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, benchè lo stato di insolvenza in cui versava l'impresa fosse nota agli stessi fin dai primi mesi dell'anno 2010

Con la recidiva ex art. 99 comma 4 c.p. solo per VERBINSCHI Constantin Gabriel

In Forlì (FC), il 27/09/2012

Venendo ora alla commisurazione della pena da irrogare per le violazioni attribuibili all'imputato, si deve tener conto non solo della pericolosità sociale dello stesso, desumibile dai numerosi precedenti penali, ma anche della oggettiva importanza del fallimento. Tali considerazioni inducono a non concedere le invocate attenuanti generiche.

Nel calcolo finale della pena da irrogare va inoltre ricordato l'insegnamento della S.C. secondo cui la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cui all'art. 219, comma secondo, n.1, L. F., quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettività al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (si veda Cass. S.U. ud. 27.1.2011, dep. 26.5.2011 n. 21039, Loy secondo cui: *in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. La disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge. La disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria).*

Si stima equa, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., la seguente previsione sanzionatoria: riconosciuta la pena base per la violazione più grave (sub b) in anni tre di reclusione, la stessa va aumentata per la sola recidiva contestata (in ragione dell'art. 63/4 c.p.) ad anni quattro, mesi sei di reclusione.

La pena così determinata non può essere sospesa condizionalmente, superando i limiti di legge. Vanno irrogate le sanzioni accessorie come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Visti artt. 533, 535 c.p.p., dichiara VERBINSCHI Costantin Gabriel responsabile dei reati a lui ascritti, riuniti nel vincolo della aggravante di cui all'art. 219 L.F., e riconosciuta ed

applicata la contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dichiara l'imputato interdetto per anni cinque dai pubblici uffici, inabilitato, per la durata di dieci anni, all'esercizio di un'impresa commerciale e incapace, per la stessa durata, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Forlì, 16 aprile 2018.



Il Presidente Est.  
dott. Giovanni Trere'

CONVISO P. 20.04.18 al P.G. Bo

TESTIFICAZIONE 20.4.18 al P.G.

Sentenza gravata in appello in data 22.5.2018  
di *Olif* *unif* *du* *idipessi*  
Il Funzionario incaricato  
IL CANCELLIERE  
Roberta Bugattari

**CONCLUSIONI DEL  
PROCURATORE GENERALE:**

come in atti

**CONCLUSIONI DE\_ DIFENSOR\_  
PART\_CIVIL\_:**

come ~~in~~ atti

**CONCLUSIONE DEI DIFENSORI:**

VERBINSCHI Constantin Gabriel

difeso dall'avv. Fabio Malpezzi del foro di  
Forli' di ufficio

come in atti

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa in data 16.04.2018 il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, all'esito di giudizio ordinario, riteneva provata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di VERBINSCHI Costantin Gabriel per i reati di:

- a) Bancarotta fraudolenta documentale aggravata concorsuale di cui agli artt. 110 c.p. e 216, comma 1 n. 2, 223, 219 l. fall. per avere in concorso con Verbinschi Felicia, la cui posizione è stata definita in separato giudizio e con la quale condivideva la carica di amministratore della società "FORNO PASTICCERIA IL GRANO DI VERBINSCHI CONSTANTIN GABRIEL s.n.c." dichiarata fallita il 4.10.2012, omesso di presentare la documentazione contabile ed i registri obbligatori impedendo con tale condotta la ricostruzione della consistenza del patrimonio e del movimento degli affari della citata società fino alla data del fallimento, cioè al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori;
- b) Bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata ex artt. 110 c.p. e 216, comma 1 n. 1, 223, 219 l. fall. per avere in concorso con Verbinschi Felicia e nella stessa qualità di amministratore della società *de qua*, distratto e occultato i beni societari individuati nel libro cespiti al fine di recare pregiudizio ai creditori;
- c) Bancarotta semplice aggravata ex artt. 110 c.p., 217, comma 1 n. 4, 224, 219 l. fall. per avere in concorso con Verbinschi Felicia e nella qualità di amministratore della menzionata società aggravato il rischio di dissesto della società "FORNO PASTICCERIA IL GRANO DI VERBINSCHI CONSTANTIN GABRIEL s.n.c."; essendosi astenuto dalla richiesta di dichiarazione di fallimento benché lo stato di insolvenza in cui versava l'impresa gli fosse noto fin dai primi mesi dell'anno 2010.

I fatti avvenivano in Forlì (FC) tra il 27.09.2012 ed il 4.10.2012.

All'esito del dibattimento l'imputato veniva condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed interdetto per anni cinque dai pubblici uffici, inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale e incapace ad esercitare uffici di rettivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci.

Il Tribunale di Forlì ha ricostruito i fatti come segue in base alle dichiarazioni testimoniali di Spinelli Antonella - proprietaria dei locali concessi in locazione all'imputato - e di Crociani Fabio, UPG presso la Procura della Repubblica di Forlì, nonché in base alla relazione redatta ex art. 33 l. fall. dal curatore fallimentare:

- La società "FORNO PASTICCERIA IL GRANO DI VERBINSCHI CONSTANTIN GABRIEL s.n.c." con sede in Cesena, via Prima Marzolino 2493 ed esercente l'attività di produzione e commercio all'ingrosso di prodotti da forno in genere e di pasticceria, pasta fresca e simili veniva costituita il 25.09.2009.



- Nel corso dell'attività tale società prendeva in affitto il ramo d'azienda commerciale dalla "Panificio Pasticceria Petrini di Petrini Christian e C. s.n.c." avente ad oggetto l'attività di produzione di pane e prodotti di panetteria (24.06.2009); acquistava il ramo d'azienda commerciale dalla "3P di Pesarin Ivano Giovanni" esercente attività di forno-pasticceria e di vendita al dettaglio di alimentari (09.06.2010); concedeva poi in affitto quest'ultima azienda alla società "Panificio Lore e Dani di Verbinschi Anica e C. s.a.s." cessando così l'attività di forno-pasticceria.
- La società, a seguito dell'ingente indebitamento provocato dalle citate operazioni economiche e della difficoltà a far fronte agli onerosi acquisti e agli ingenti canoni di locazione, aveva di fatto cessato ogni attività dal 19.10.2011 ed era stata cancellata dal registro delle imprese artigiane il 15.11.2011 per poi - su richiesta di alcuni dipendenti vista la prolungata inerzia dell'imputato nel richiedere il fallimento - essere dichiarata fallita il 4.10.2012 (cfr. sentenza n. 66/12 del 12.10.2012).
- All'apertura della procedura concorsuale il curatore fallimentare, constatata l'irreperibilità di entrambi i soci, contattava la CNA di Forlimpopoli dalla quale otteneva parte della contabilità relativa agli anni 2009, 2010 e 2011;
- La CNA, peraltro, comunicava di non aver ricevuto più alcuna documentazione a partire dal 19.10.2011, data di definitiva cessazione dell'attività societaria.
- Il vuoto documentale rendeva impossibile al curatore una ricostruzione completa ed attendibile della situazione patrimoniale e delle cause del fallimento.
- Oltre a ciò, sempre tramite CNA, il curatore fallimentare otteneva il libro cespiti della fallita che elencava una serie di attrezzature quali forni, planetaria, abbattitore, bilancia, teglie, lavastoviglie, computer, arredi e simili: tali beni - in essi compresa anche una autovettura acquistata mediante *leasing* - non venivano tuttavia rinvenuti presso la società fallita.

La circostanza veniva confermata da Crociani Fabio e da Spinelli Antonella. Quest'ultima, in particolare, ricordava di aver notato in data 27.09.2012 l'appellante nell'atto di asportare i materiali contenuti all'interno dell'azienda.

Il Tribunale di Forlì ha ritenuto ampiamente provata la penale responsabilità dell'appellante con riguardo all'addebito di bancarotta semplice: l'ostinata inerzia del Verbinschi nel richiedere il fallimento, infatti, aveva aggravato lo stato di insolvenza della società ed il suo indebitamento creando nocumento ai creditori della medesima.

Con riguardo all'addebito sub a) di bancarotta fraudolenta documentale il Tribunale ha ritenuto che la riscontrata irregolarità nella tenuta delle scritture contabili avesse reso impossibile la ricostruzione del movimento complessivo degli affari della società e le cause scatenanti la situazione di dissesto.

Per quanto attiene al delitto contestato al capo b) dell'imputazione, relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, il Tribunale ha ritenuto che il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, dei beni della società fallita e





la mancanza di una qualsivoglia giustificazione apportata sul punto dal Verbinschi costituissero idonea prova della loro distrazione.

Verbinschi Constantin Gabriel, pertanto, e' stato dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti ed in qualità di amministratore della società fallita (artt. 223, 224 l. fall.) condannato, previa applicazione della disciplina della c.d. continuazione fallimentare ex art. 219, comma 2 n.1, l. fall. e dell'aumento previsto dall'art. 99, comma 4, c.p., alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, con applicazione delle pene accessorie di legge.

La sentenza di condanna e' stata impugnata dalla difesa dell'imputato per i seguenti

### **MOTIVI DI APPELLO**

#### **1. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 178 lett. c), 420 *quater* e 420 *quinquies*, comma 2 lett. c), c.p.p.**

Con il primo motivo di appello la difesa lamenta la mancata conoscenza di Verbinschi Constantin Gabriel del processo penale a suo carico.

Invero in data 30.05.2017 la Polizia di Stato – Polizia di Frontiera aveva notificato all'imputato l'ordinanza di sospensione del processo emessa dal G.I.P. in data 13.06.2014; nell'occasione venivano redatti nei confronti del medesimo due verbali di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore; tuttavia, ad opinione della difesa, nessuno dei due verbali riguardava il procedimento di cui si tratta contenendo riferimenti del tutto diversi e non corrispondenti al procedimento oggetto di causa.

Secondo la difesa conseguirebbero da tali circostanze l'evidente violazione del diritto di difesa dell'imputato e l'illegittimità della revoca dell'ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 420 *quinquies* comma 2 lett. c), c.p.p.

Insiste quindi per declaratoria di nullità della sentenza di primo grado.


#### **2. Esclusione dell'aggravamento di pena per la recidiva reiterata:**

Secondo la difesa dell'appellante il Giudice del Tribunale di Forlì avrebbe applicato l'aumento di pena previsto dall'art. 99, comma 4, c.p. senza motivare adeguatamente sul punto.

Osserva la difesa che l'aumento in questione è meramente facoltativo e andrebbe ricercato nella più accentuata colpevolezza e nella maggiore pericolosità del reo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p.

Si chiede pertanto al Giudice dell'appello di tenere in debita considerazione la disomogeneità del reato contestato coi delitti pregressi, peraltro assai datati, e di escludere l'applicazione dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p.

#### **3. Concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 *bis* c.p. prevalenti sulla contestata aggravante di cui all' art. 219 l.f. ed esclusione della recidiva:**



L'imputato si ritiene meritevole dell'applicazione dei benefici in questione sulla base degli indici di cui all'art. 133 c.p. e del corretto comportamento processuale dallo stesso tenuto.

### RITENUTO CHE:

In accoglimento del Primo Motivo di appello va dichiarata nella presente sede la nullità della impugnata sentenza di condanna, con conseguente restituzione degli atti al Gip del Tribunale di Forlì per i conseguenti adempimenti.

Dall'esame del fascicolo processuale emerge che – a seguito della dichiarazione di irreperibilità del Verbinski dichiarata in sede di udienza preliminare il 13/6/2014 – il Gip aveva emesso ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 420 quater cpp.

Il successivo 30/5/2017 la Polizia di Frontiera aveva notificato all'imputato la predetta ordinanza di sospensione del processo e nella stessa occasione redatto nei suoi confronti n. 2 diversi verbali di identificazione, entrambi contenenti nomina del difensore ed elezione di domicilio.

Dall'esame dei due verbali tuttavia si rileva che nessuno di essi fa esplicito riferimento al procedimento penale per cui è causa, come bene esplicitato nel presente Motivo di appello: entrambi i verbali, di identica data, fanno sì riferimento alla posizione di indagato del Verbinski ma uno di essi si riferisce al procedimento penale **n PP 624 bis RGNR** ed al reato di cui all'**art. 731 cp**, mentre il secondo è relativo al procedimento penale **n. 6519/12 RG 21 RGNR 826/14** presso Tribunale di Forlì - Ufficio Gip".

Non riferendosi nessuno dei due procedimenti indicati nei predetti verbali a quello per cui è causa si ritiene che l'eccezione difensiva – già sollevata in primo grado in sede di udienza preliminare in data 16/4/2018 dalla difesa e rigettata dal Gip sul presupposto che si tratti di errore materiale – vada accolta.

Non solo infatti il numero del procedimento indicato nei due verbali di PG è diverso da quello rispetto a quello per il quale qui si procede, ma da uno dei due verbali di identificazione si evince che in quel procedimento il Verbinski sarebbe indagato per il reato di cui all'art. 731 cp, del tutto estraneo alla presente imputazione, mentre il secondo non contiene alcuna indicazione della norma violata.

È ben vero che secondo la giurisprudenza di legittimità il verbale di elezione di domicilio – che, in quanto preordinato a consentire il sicuro recapito degli atti diretti all'interessato, deve contenere l'avviso che un procedimento penale in relazione a un determinato fatto è o può essere instaurato nonché tutti gli avvertimenti di cui all'art. 161 cpp in relazione agli obblighi cui la persona è tenuta nel caso in cui voglia modificare la domiciliazione effettuata – non richiede per la sua validità l'indicazione



delle specifiche norme di legge violate ne' il numero di procedimento, ne' l' indicazione dell' Autorita' procedente, trattandosi di atto spesso compiuto dalla Polizia Giudiziaria in occasione del primo contatto con l' indagato, momento nel quale tali elementi ben possono essere sconosciuti (cfr. sul punto **Cass. Sez. V n. 671 del 21/11/2013 Freda Rv. 257961**).

Nel caso in esame tuttavia la duplicita' dei verbali notificati al Verbinschi nella stessa occasione, la mancata corrispondenza di entrambi i numeri del procedimento in essi indicati a quello effettivo, l' assenza infine almeno in uno di essi (benche' il processo si trovasse ormai in una fase processuale avanzata) di qualsiasi riferimento quantomeno al fatto storico per il quale era instaurato il procedimento penale (indicando uno dei verbali perfino l' indicazione di un reato, previsto dall' art. 731 cp, del tutto estraneo alla presente fattispecie) si ritengono circostanze inidonee a ritenere l' elezione di domicilio di cui trattasi effettuata validamente.

Essa non consente infatti con certezza al dichiarante di comprendere rispetto a quale reato o fatto sia aperto/possa essere aperto un procedimento penale nei suoi confronti stante la assoluta divergenza delle indicazioni presenti nei due verbali di elezione di domicilio che, benche' notificatigli unitamente all' ordinanza di sospensione del processo ex art. 420 quater cpp (contenente i dati corretti), ben poteva fargli ritenere i avere eletto domicilio con riferimento ad altro/altri ed ancora diverso/i processo/i.

Dalla nullita' della citata elezione di domicilio in relazione al presente procedimento ed alle conseguenti notifiche effettuate al Verbinschi presso il domicilio cosi' eletto deriva inevitabilmente la nullita' dell' appellata sentenza di primo grado.

In esito a tale declaratoria, ai sensi dell' art. 604 cpp, gli atti di causa vanno restituiti all' Autorita' Giudiziaria procedente nel momento di verifica della nullita', individuata nel caso in esame nell' Ufficio del Gip del Tribunale di Forli'.


#### **PQM**

Visto l' art. 604 cpp,  
dichiara la nullita' della sentenza impugnata dall' appellante VERBINSCHI CONSTANTIN GABRIEL e per l' effetto dispone la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Forli'.

Indica in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.

Bologna, 28/10/2021

Il Consigliere estensore  
*Dott.ssa Luisa Raimondi*



Il Presidente  
*Dott. Luca Ghedini*

